

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 1988

che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

(88/572/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che il Consiglio, con direttiva 77/93/CEE⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/272/CEE⁽⁵⁾, ha istituito misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

considerando che, data l'evoluzione verificatasi nel frattempo, alcune di tali disposizioni devono essere modificate;

considerando che il campo di applicazione della direttiva deve essere definito con maggiore precisione per quanto riguarda il legname; che, a tal fine, è utile uniformarsi alle descrizioni particolareggiate del legname contenute nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽⁶⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3985/87⁽⁷⁾;

considerando che è necessario adeguare le disposizioni che disciplinano i controlli all'importazione negli scambi

intracomunitari per tener conto, tra l'altro, dell'evoluzione della giurisprudenza comunitaria e più particolarmente della crescente fiducia che si è instaurata progressivamente tra gli Stati membri per quanto riguarda il corretto funzionamento dei sistemi di controllo nello Stato membro speditore;

considerando che gli scambi d'informazioni sui casi d'intercettazione devono essere resi obbligatori;

considerando che le norme relative al controllo delle importazioni in provenienza dai paesi terzi devono essere completate con disposizioni relative alle spedizioni che, secondo la dichiarazione di spedizione, non contengono vegetali, prodotti vegetali o altri prodotti che devono essere sottoposti a controllo fitosanitario nel paese di origine prima di poter essere ammessi sul territorio di uno Stato membro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/93/CEE è modificata come segue:

1. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

• 2. Salvo espressa disposizione contraria, il paragrafo 1, lettera b) e le altre disposizioni della presente direttiva riguardano il legname soltanto se esso ha conservato completamente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, oppure se esso è presentato sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno.

(1) GU n. C 186 del 13. 7. 1984, pag. 6 e 11.

(2) GU n. C 300 del 12. 11. 1984, pag. 53.

(3) GU n. C 25 del 28. 1. 1985, pag. 31.

(4) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(5) GU n. L 116 del 4. 5. 1988, pag. 19.

(6) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(7) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.